



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 28/05/2008, modificato con atto consiliare n° 80 del 30/11/2009 (art. 23) - con atto consiliare n° 18 del 10/08/2010 (artt. 14 e 32) e con atto consiliare n° 34 del 22/11/2010 (art. 14).

Modificato con delibera di C.C. n° 10 del 27/02/2012 e con delibera di C.C. n° 11 del 27/02/2012.

ULTIMA STESURA

PARTE I

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 19 dello Statuto, disciplina la convocazione, le sedute ed il funzionamento del Consiglio comunale.

Esso disciplina, altresì, il funzionamento delle Commissioni consiliari.

Art. 2 Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione interna, il funzionamento, le riunioni del Consiglio comunale e dei suoi organi, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e 23/96, le LL.RR. 25 e 30 del 2000 **così come modificato dalla L.R. 22/2008 e successive modifiche ed integrazioni**, le altre leggi vigenti in materia, quelle nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale.
2. Nell'espletamento dell'autonomia funzionale ed organizzativa, oltre le norme sopra richiamate, dovranno essere rispettate le norme contabili e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti nel comune.
3. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le citate norme di riferimento. Inoltre le presenti norme saranno disapplicate in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3 Interpretazione del regolamento

Quando si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge e/o dallo Statuto e/o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali desumibili dalle predette fonti, sentiti i Capigruppo e udito il parere del Segretario Generale.

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario

Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate seguendo la procedura in appresso prevista.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle sedute relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza del Capigruppo.

Qualora nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati dai Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 4 Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione di quello nuovo.

Art. 5 Sede della adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sala consiliare del Palazzo Municipale destinata allo scopo. Qualora delle circostanze speciali o di forza maggiore richiedano o non permettano la riunione nella sede ufficiale delle sedute, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e i Capigruppo può determinare, con apposita e motivata ordinanza, un diverso luogo di riunione dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

La sala deve essere divisa in due compartimenti: uno per i Consiglieri e l'altro per il pubblico.

Il Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio comunale, potrà consentire a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale l'utilizzo della Sala Consiliare, previa richiesta di autorizzazione.

Art. 6 Esposizione della bandiera

1. Dalle ore 8,00 del giorno fissato per la seduta nel palazzo comunale dovranno essere esposte, per l'intera giornata, la bandiera nazionale e quella del Comune nonché, la bandiera regionale ed europea, che vi rimarranno fino alla chiusura della seduta stessa.

CAPO II

PRESIDENZA

Art. 7 Presidenza delle sedute

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ed in assenza o impedimento di questo dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle

funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e proclama il risultato.

E', inoltre, investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto, del regolamento e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sciogliere la seduta, anche prima che sia stato esaurito l'ordine del giorno, per incidenti sopraggiunti o per altro legittimo motivo. Nel caso il Presidente abbia dichiarato chiusa, sciolta o sospesa la seduta e si sia ritirato dalla sala, non è consentito a nessuno dei Consiglieri rimasti di assumere la Presidenza e continuare validamente la seduta.

Art. 7/bis Ufficio di Presidenza

Il Presidente, o in mancanza il Vicepresidente costituisce l'ufficio di presidenza, presso il quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza disciplinati dallo statuto e nel presente Regolamento.

Art. 8 Elezione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto nel corso della prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva da tenersi non oltre 10 giorni dopo una volta espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga.

2. Le votazioni procedono secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 1° l.r. 26/8/92 e successive modifiche.

Art. 8/bis Elezione del Vicepresidente

Subito dopo l'elezione del Presidente Il Consiglio Comunale procede all'elezione di un vicepresidente ai sensi della l.r. 26/8/92 n. 7 e successive modifiche.

Art. 9 Cessazione dalla carica

Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica per morte o dimissioni.

Art. 9/bis Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nello Statuto, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio, determina la cessazione della carica di Presidente.

Art. 10 Compiti

I compiti del Presidente del Consiglio comunale sono riportati nel presente regolamento e di seguito vengono riepilogati:

- convoca, per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio

- comunale fissandone la data e lo presiede;
- modera e regola le sedute consiliari;
 - fissa, sentiti i Capigruppo, la durata delle sedute consiliari;
 - determina i criteri per l'accreditamento degli organi di informazione nonché, sentita, la Conferenza dei Capigruppo, le linee guida per l'affidamento del servizio di ripresa audio-video delle attività consiliari;
 - risponde ad interrogazioni ed interpellanze su materie afferenti il funzionamento del Consiglio comunale;
 - convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - riceve dalla Segreteria Generale le proposte consiliari che sottopone alla conferenza dei Capigruppo ed alle commissioni per le relative competenze;
 - formula l'ordine del giorno del Consiglio;
 - propone, sentita la Conferenza dei Capigruppo, convegni, seminari di studi, corsi formativi o di approfondimento, di aggiornamento, finalizzati alla formazione giuridica e amministrativa dei Consiglieri nonché ogni altra attività utile da finanziare con apposito capitolo previsto nel bilancio comunale.

Art. 10/Bis ABROGATO

1. *(E' facoltà dei Consiglieri, in conformità in quanto previsto dalla legge e L.R. n. 30/2000, richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, a condizione che tale regime comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari ed inoltre che l'importo dell'indennità non superi, comunque, un terzo dell'indennità che compete al Sindaco.*
2. *La trasformazione del gettone di presenza in indennità non comporta alcun dimezzamento per i Consiglieri, che lavoratori dipendenti, non sia collocato in aspettativa attesa la diversa natura dell'indennità rispetto a quella spettante al Sindaco e agli Assessori.*
3. *Nei casi di assenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari si applica alla predetta indennità una decurtazione pari ad un gettone di presenza, di conseguenza si elimina il comma 4 dell'art. 10/ter";*
4. *L'Ufficio di Presidenza valuta le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute della detrazione dell'indennità nella misura prevista al precedente 3° comma.*
5. *I Consiglieri che optano per la corresponsione dell'indennità di funzione non hanno diritto ad alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.)*

Art. 10/ ter - gettoni di presenza per i consiglieri comunali e i capi gruppo

1. Il mandato dei gettoni di presenza dei C.C. e delle C.C.P. *(nonché quelli della Conferenza dei Capigruppo)* **abrogato**, deve essere depositato alla tesoreria entro la prima decade del mese successivo.
2. *(I Consiglieri nominati Capigruppo, o i loro delegati, che partecipano effettivamente su invito dei Presidenti di commissione ai lavori delle stesse, hanno diritto a percepire il gettone di presenza nella stessa misura dei componenti effettivi. Inoltre, il Capogruppo o suo delegato presente ha diritto di parola ma non di voto.)* **abrogato**

3. Il Consigliere che partecipi effettivamente alle sedute gettonate di due o più Commissioni convocate separatamente per adunanze da tenersi in orari diversi pur nella stessa sede e nella stessa giornata, ha diritto alla corresponsione del gettone di presenza per ciascuna seduta senza divieto di cumulo, fermo restando il rispetto del vincolo quantitativo a non superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco (co. 2 art. 82 del T.U. OO.EE.LL.). La norma prevede anche il diritto del Consigliere a percepire un gettone di presenza per la partecipazione sia al Consiglio che alle Commissioni convocate nella stessa giornata.
4. La corresponsione del gettone di presenza deve essere proporzionale alla effettiva partecipazione del Consigliere alla seduta di Consiglio o di Commissione. Intendendo per partecipazione la trattazione e conseguente votazione, anche di rinvio di almeno il 50% dei punti iscritti all'ordine del giorno e trattati.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri debbono appartenere ad un Gruppo consiliare, per cui sono iscritti d'ufficio a quello che rappresenta la lista in cui sono stati eletti.
2. Qualora intende aderire ad un Gruppo diverso da quello collegato alla lista elettorale in cui è stato eletto, il Consigliere deve darne comunicazione al Segretario Generale producendo anche l'accettazione del nuovo gruppo.
3. Qualora all'atto della convalida o in tempi successivi dichiara di non voler fare parte di alcun gruppo politico, il Consigliere confluisce in un unico Gruppo misto
4. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale, ogni Gruppo procede alla elezione del Capogruppo ed alla indicazione di un Vice capogruppo, dando comunicazione dei risultati al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
5. Ove non fosse possibile procedere a tale adempimento entro i termini indicati al precedente comma, sarà ritenuto Capogruppo il Consigliere eletto nella lista alla quale il Gruppo si riferisce con il maggior numero di voti.
6. I Gruppi consiliari per l'esercizio delle loro funzioni si possono avvalere di locali, di mezzi e di strumenti forniti dall'Amministrazione.
7. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, dovranno essere trasmessi gli atti la cui trasmissione è prevista dal quarto comma dell'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n .44, come sostituito dalla L.R. 23/97. Fino alla comunicazione dei Capigruppo, le predette trasmissioni saranno effettuate ai Consiglieri riportanti il maggior numero di preferenza per ogni lista.

Art. 12 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo, organismo consultivo del Presidente del Consiglio e dallo stesso presieduta, concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Nella Conferenza dei Capigruppo sono rappresentati tutti i Gruppi consiliari.
3. La Conferenza esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto.
4. Alla Conferenza possono essere invitati il Sindaco e, eventualmente, gli Assessori delegati per le materie in discussione.
5. Alle riunioni può partecipare, con compiti di consulenza, il Segretario Generale o un suo sostituto ed eventualmente i Dirigenti richiesti dal Presidente.
6. I Capigruppo, in assenza dei loro Vice, possono delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza.
7. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario Generale o del funzionario dallo stesso designato.
8. *(Ai componenti della Conferenza dei Capigruppo spetta per ogni seduta un gettone di presenza pari a quello previsto per le Commissioni permanenti.)* **abrogato**

CAPO IV

COMMISSIONI

Art. 13 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni permanenti nel numero e con le competenze di cui al successivo articolo.
2. Entro 10 giorni dall'elezione del Presidente, le Commissioni permanenti, costituite da Consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i Gruppi, sono nominati in seduta consiliare dal Presidente del Consiglio su designazione dei rispettivi Capigruppo, previa approvazione del Consiglio.
3. In caso di dimissioni, decadenza o sospensione delle funzioni per motivi di legge che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, tramite il proprio Capogruppo, il Gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio procede alla sostituzione.
4. *(Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del proprio Gruppo con il consenso del Capogruppo, che provvede ad informare di ciò il Presidente della Commissione)* **abrogato**.
5. I componenti delle Commissioni consiliari, che si assentano senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, decadono dalla carica di Componenti. La proposta di decadenza viene segnalata dal Segretario Generale al Presidente del Consiglio comunale per l'inclusione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 14 Competenze

1. Ai sensi dell'art. 31 della l. 142/90 come recepito dall'art. 1 lettera e) della L.R. 48/91, sono istituite, in seno al C.C. di San Giovanni La Punta le seguenti (4 Commissioni Consiliari Permanenti) **sostituito da: 2 Commissioni consiliari Permanenti** di studio, consultazione, proposta e programmazione come prescritto all'art.23 com. 2 (Sostituito dal C.C. nel corso della seduta del 27/03/06 con atto n. 34) del vigente Statuto Comunale, a modifica dei precedenti Regolamenti.
2. La strutturazione delle Commissioni Consiliari e l'attribuzione delle relative competenze è la seguente:
 - 1° **Commissione** - *Affari generali, Personale.*
Programmazione economica, Bilancio, Finanze, Tributi, Patrimonio e Demanio.
Statuto Comunale.
 - 2° **Commissione** - *Polizia Urbana, Annona, Mercati, Viabilità, Trasporti e Comunicazioni,*
Emigrazioni ed Immigrazioni, Attività Produttive, Lavoro, Agricoltura,
Industria, Artigianato, Commercio, Politiche Comunitarie, Regolamenti,
pari opportunità, politiche giovanili, politiche della famiglia, volontariato
associazionismo.
 - 3° **Commissione** - *Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia sportiva e scolastica,*
Elettrificazione, Metanizzazione ed Acque, Edilizia privata e Sanatoria.
 - 4° **Commissione** - *Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Turismo, Spettacoli, Igiene*
e Sanità, Solidarietà Sociale, Protezione Civile, Ecologia e nettezza urbana,
Cimiteri, Parchi e giardini, Contenzioso.)

Sostituito da:

1° **Commissione** -
Affari Generali – Personale – Programmazione economica – Bilancio – Finanze – Tributi –
Patrimonio e Demanio – Statuto Comunale – Polizia Urbana – Annona – Mercati – Trasporti e
Comunicazioni – Emigrazioni ed Immigrazioni – Attività Produttive – Lavoro – Agricoltura –
Industria – Artigianato – Commercio – Politiche Comunitarie – Regolamenti – politiche Giovanili –
Associazionismo – Pari Opportunità.

2° **Commissione** -
Viabilità – Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia sportiva e scolastica – Elettrificazione –
Metanizzazione ed acque – Edilizia privata e sanatoria – Pubblica Istruzione – Sport – Cultura e
Turismo – Spettacoli – Igiene e Sanità – Solidarietà Sociale – Protezione Civile – Ecologia e
Nettezza Urbana – Cimiteri – Parchi e giardini – Contenzioso.

Art. 15 Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti, in prima convocazione e almeno *(due)* **sostituito da: cinque** in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno trenta minuti **e non oltre sessanta.,.**
2. Hanno diritto al voto solo i componenti eletti *(o i delegati in sostituzione)* **abrogato, i Capigruppo, per conoscenza, hanno facoltà di partecipare alle sedute, con diritto di parola ma non di voto.** Gli altri Consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le Commissioni senza diritto di parola. Agli stessi spettano i diritti previsti all'art. 20 della Legge Regionale 30/2000. Sostituito dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 27/03/2006 con atto n. 34. Ai componenti eletti delle Commissioni *(o ai delegati in sostituzione)* **abrogato** spetta il gettone di presenza nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le Commissioni possono invitare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti e i Funzionari del Comune, gli Amministratori ed i Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni nonché i rappresentanti del Comune nelle Società.

Art. 16 Richiesta di parere di altre Commissioni

1. *(Nel caso di proposta riguardante materia di competenza di più Commissioni, o nel caso di dubbia competenza, il Presidente del Consiglio comunale rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più Commissioni)* **sostituito da: Quando una proposta di delibera si articola su argomenti trattati da diverse Commissioni, nel caso di regolamenti dovrà essere espresso il parere prima da parte della Commissione di competenza sull'argomento trattato e dopo quella per il regolamento; altresì, il Presidente del Consiglio, qualora se ne avvisi la necessità o su richiesta di uno dei Presidenti di Commissione, può promuovere la riunione congiunta di più Commissioni.** In quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio presiede i lavori.
2. La maggioranza richiesta per la validità della seduta è quella semplice per ciascuna delle Commissioni.

Art. 17 Funzioni delle Commissioni

1. La commissione è composta da non più di cinque Consiglieri, proposti dal Presidente del C.C. e Capi Gruppo consiliari all'inizio del quinquennio consiliare, all'approvazione del Consiglio sulla base di indicazioni dei rispettivi Capi Gruppo, nel rispetto della proporzionalità. Il principio della rappresentanza proporzionale dovrà essere rispettato, nella maggiore misura possibile, anche nelle singole Commissioni. Eventuali sostituzioni nel corso del quinquennio potranno effettuarsi con l'osservanza delle modalità di cui al comma precedente.
2. Ciascun Consigliere non può essere componente in più di una Commissione.
3. *(I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute di una Commissione possono essere sostituiti di volta in volta, dal loro Capo Gruppo o dal Vice Capo Gruppo in caso di assenza del Capo Gruppo)* **abrogato**
4. *(Ciascuna Commissione ha un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario. Il Presidente e il Vice-Presidente vengono eletti dalla Commissione stessa a maggioranza e con la presenza di almeno tre componenti)* **sostituita da: Ciascuna Commissione ha un Presidente, un Vice-Presidente ed un Vicario,**

un Segretario. Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Vicario vengono eletti dalla Commissione stessa a maggioranza e comunque con la presenza di almeno sei componenti. Il Segretario di ciascuna Commissione, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene nominato dal Sindaco, previo parere del Segretario Generale. La nomina deve ricadere su funzionari aventi un livello non inferiore alla quinta q. f. né superiore alla 6° q. f. Ai Segretari di ciascuna Commissione per gli adempimenti di competenza e per le sedute svolte oltre l'orario di lavoro, è corrisposta l'indennità per lavoro straordinario delle ore effettivamente impiegate, da non cumularsi con il monte orario previsto per legge per lo straordinario annuo.

- 4.bis. La revoca del Presidente della Commissione può essere proposta da tre componenti della stessa commissione ed inviata, motivandola, al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale. Entro dieci giorni, il Presidente del Consiglio convocherà la Commissione e si procederà alla votazione. In caso di sfiducia del Presidente della Commissione, nei dieci giorni successivi, il Presidente del Consiglio convocherà la Commissione per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente e il Vice - Presidente restano in carica per la durata di un quinquennio consiliare.
6. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni.

Art. 18 Assegnazione delle proposte alle Commissioni

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sono trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.

Art. 19 Pareri - termini

Dal parere della Commissione si prescinde qualora la stessa non si sia pronunciata entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione come attestato in calce alla richiesta stessa ovvero entro 24 h. nei casi di segnalata urgenza.

La richiesta è da considerare urgente solo quando, dalla mancanza del parere e dalla conseguente non assunzione dell'atto deliberativo, può derivare un danno per l'Ente o una lesione di diritti o interessi legittimi dei cittadini.

Art. 20 Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori.

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un dipendente del competente Ufficio ovvero, ove questo non fosse stato ancora costituito, da un dipendente designato dal Dirigente del Settore Affari Generali.
2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo presso il competente ufficio, redigere il verbale delle adunanze dallo stesso sottoscritto e depositato nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.
3. Copia dei verbali delle adunanze viene trasmessa al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capigruppo e al Segretario Generale. Se è il caso, questi provvederà a segnalare ai responsabili dei servizi interessati indirizzi,

osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione e gli investimenti sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 21 Astensione dalle deliberazioni

I Componenti di ciascuna Commissione debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere."

Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini fino al 4° grado.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni dell'O.R.EE.LL. sulla materia.

Art. 22 Commissioni speciali di controllo e garanzia – Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e con criterio proporzionale, può nominare Commissioni speciali, per lo studio e la valutazione di particolari questioni; nonché, di controllo e di garanzia, determinandone le attribuzioni, la composizione e la durata. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. La Presidenza delle Commissioni di Controllo e di garanzia è, in ogni caso, attribuita ad un membro delle minoranze, con criterio, ove è possibile, di rotazione.

3. Le Commissioni d'indagine sono istituite, su proposta di almeno tre consiglieri, a maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti l'Organo, per effettuare accertamenti su fatti ed atti attinenti l'Amministrazione Comunale. Il Consiglio definisce, contestualmente all'Istituzione, l'oggetto, l'ambito, ed il termine per riferire allo stesso. I Componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio o suo Delegato, con criterio proporzionale su designazione dei Capigruppo le Commissioni sono presiedute da un membro appartenente alla minoranza.

Esse possono, altresì, disporre l'audizione di Amministratori, rappresentanti del comune, Segretario Comunale, dipendenti, terzi interessati ed hanno accesso a tutti gli atti relativi all'inchiesta, anche riservati.

Il relativi verbali sono redatti da dipendente del Comune, individuato dal Responsabile del Settore competente, su richiesta del Presidente del Consiglio e restano, assieme alle audizioni ed ai risultati delle indagini, riservati fino alla presentazione della Relazione finale al Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale, preso atto della Relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 23 Attività propositiva e di studio delle commissioni consiliari Permanenti.

L'attività propositiva e di studio, per le materie di pertinenza di ogni Commissione Consiliare Permanente deve essere espletata su proposte di delibera predisposte dai Dirigenti dei Settori competenti o da parte dell'Amministrazione Comunale o scaturente dalla approvazione di una mozione da parte del Consiglio Comunale (o dalla presentazione di proposte da parte di almeno quattro capigruppo consiliari, sentiti i propri componenti il gruppo) (riferimento all'art. 19 co. 24/g dello Statuto Comunale) **sostituito da: o dalla presentazione di proposta fatta da parte di minimo 3 Consiglieri.**

Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Per le seguenti funzioni previste al comma precedente, il Presidente della Commissione convoca, entro cinque giorni, la Commissione su proposta scritta e motivata da parte della maggioranza dei membri della Commissione oppure da un quarto dei Consiglieri Comunali. Dopo una commissione utile per la preparazione della proposta, questa viene inviata al sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Assessore al ramo ed agli uffici per i successivi adempimenti.

Se l'istruttoria si chiude con i pareri favorevoli il Presidente del Consiglio inserirà la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Qualora l'istruttoria si concluda con pareri non favorevoli dei vari settori, la proposta viene restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione, che può riproporla solo dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate degli organi tecnico-amministrativi.

In ogni caso l'attività propositiva e di studio deve rientrare nelle competenze del Consiglio stesso. I lavori sono disciplinati dai precedenti articoli del vigente regolamento.

Art. 23/bis

Durante lo svolgimento delle sedute dovrà essere assicurato ai Consiglieri e agli addetti ai lavori Consiliari un congruo servizio di fornitura di acqua minerale. Agli atti e agli adempimenti per assicurare tale servizio provvede l'ufficio affari generali.

Alle Commissioni è assicurata, per l'espletamento delle funzioni, la disponibilità di locali, attrezzature tecniche, materiale di cancelleria e personale adeguato, compatibilmente alle risorse economiche e umane presenti nell'Ente

Art. 23/ter Modalità di convocazione

Il Presidente convoca le Commissioni tramite posta PEC istituita presso il Comune. L'invio delle comunicazioni verrà effettuato dal personale predisposto. Ove uno o più Consiglieri ne facciano richiesta, la convocazione si effettuerà tramite notifica scritta.

Art. 23/quater SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- 1. Il Presidente provvede a far osservare il Regolamento nelle sedute, mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Spetta inoltre al Presidente, dirigere e moderare la discussione, proporre le questioni, annunziare il risultato delle votazioni e porre termine alla seduta.*
- 2. Quando la seduta diventa tumultuosa e, nonostante ripetuti richiami, non sia possibile ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere o anche sciogliere l'adunanza. Egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione quando ravvisi che i termini dell'intervento non sono stati inerenti alle questioni trattate o per inserire elementi di chiarimenti al dibattito.*

3.

Art. 23/quinquies LA DISCUSSIONE

- 1. I singoli interventi non potranno superare i 5 minuti. Si prescinde da tali limiti di tempo nel caso delle discussioni generali sulle dichiarazioni programmatiche, bilanci, regolamenti o altri atti di portata generale, ed in tutti gli altri casi in cui ciò sia stabilito dalla Commissione. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento o proposta di deliberazione, salvo che, per dichiarazione di voto o per fatto personale.*
- 2. Non è permesso ai consiglieri di interrompere chi parla, tale facoltà è solo consentita al Presidente e soltanto per mantenere regolare la discussione.*
- 4. Quando nessuno chiede la parola sull'oggetto della delibera e quando si è esaurito il numero di quelli che l'hanno domandata, e non vi sono richieste di dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.*

Art. 23/sexties ORDINE DELLA DISCUSSIONE

- 1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.*
- 2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.*

Art. 23/septies ORDINE DEI LAVORI

Gli interventi di ogni singolo Consigliere riguardanti la materia da deliberare non potranno superare i 5 minuti. La lettura degli atti e degli allegati non può essere richiesta dal Consigliere Comunale salvo che per le sole parti che richiedono richiesta di chiarimenti e delucidazioni. Si prescinde da tali limiti di tempo nel caso di discussioni generali sulle dichiarazioni programmatiche, bilanci o altri atti di portata generale entro e non oltre i 20 minuti. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento o proposta di deliberazione, salvo che, per dichiarazione di voto o per fatto personale.

Art. 23/octies ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

La Commissione procede all'esame degli argomenti secondo la iscrizione all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su richiesta di un Consigliere, da sottoporre a votazione. Decide la Commissione con votazione a maggioranza senza discussione.

La Commissione non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

CAPO V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 24- Designazione e funzioni

All'inizio di ciascuna seduta, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 25 Riserva di legge

L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

Art. 26 Giuramento e Convalida eletti

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa procedendo alla loro immediata surroga.
3. *Gli interventi di ogni singolo Consigliere riguardanti la materia da deliberare non potranno superare i 5 minuti. La lettura degli atti e degli allegati non può essere richiesta dal Consigliere Comunale. Si prescinde da tali limiti di tempo nel caso di discussioni generali sulle dichiarazioni programmatiche, bilanci o altri atti di portata generale entro e non oltre i 20 minuti. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento o proposta di deliberazione, salvo che, per dichiarazione di voto o per fatto personale."*

Art. 27 Dimissioni

Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio, introitate al protocollo generale dell'Ente.

Se la comunicazione di dimissione è accompagnata da motivazioni, queste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Le dimissioni del Consigliere comunale sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Il Consiglio comunale deve essere informato, a cura del Presidente, delle dimissioni nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione delle stesse e, nella stessa seduta, procederà alla surroga del dimissionario con le modalità previste dalla Legge.

Art. 27/bis

- Riguardo la lettura approvazione verbali delle letture precedenti, considerato che è in vigore il sistema di registrazione automatica della discussione; il Presidente leggerà solo gli oggetti delle singole delibere da approvare ed i Consiglieri avranno la possibilità di intervenire, per l' eventuale correzioni delle proprie dichiarazioni rese, per un massimo di cinque minuti.

Art. 28- Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alla elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 9 della L. R. 24 giugno 1986 n.31, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.
2. Decade parimenti dalla carica il Consigliere comunale che, nominato assessore, non ha specificato nei termini previsti dall'art. 12, comma 4, della L.R. n. 7/92 pari a 10 giorni dalla nomina ad assessore, la carica per la quale intende optare.
3. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge di cui al precedente comma 1 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente una delle previste condizioni di incompatibilità, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art 14 della citata legge. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
4. I Consiglieri possono essere rimossi dalla carica:
 - A) quando compiano atti contrari alla Costituzione;
 - B) per gravi o persistenti violazioni di legge secondo quanto dispone l'art.40 della legge 8 giugno 1990, n.142, integrato, con modificazioni, nell'ordinamento regionale con l'art.1, comma 1/g, della L.R. 11.12.1991 n.48. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.
5. I Consiglieri decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al 1° comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 come modificato dall'art.1 legge 18 gennaio 1992, n.16 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che commina

una misura di prevenzione.

6. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 4° e 5°, convoca il Consiglio che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

Per tutti i casi non espressamente previsti dal presente articolo si rimanda alle norme di Legge vigenti in materia.

Art. 29 Decadenza per assenze ripetute

1. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, come previsto dall'art.21 comma 9 dello Statuto.
2. La surroga dei Consiglieri decaduti ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla esecutività della deliberazione dichiarativa della decadenza, previo accertamento dell'insufficienza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il surrogante.

Art. 30 Sospensione dalle funzioni

1. Ai sensi dell'art. 40 L 142/90 come introdotto nella legislazione regionale dalla L.R. 48/91 nonché l'art.15 della L. 55/90 modificato dall'art. 1 della L.16/92 a sua volta espressamente recepito dall'art.6 della L.R. 7/92, il Presidente del Consiglio, che riceva copia di un provvedimento, assessoriale o prefettizio e di sospensione convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata.

2. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica. Per tutti i casi non espressamente previsti dal presente articolo si rimanda alle norme di Legge vigenti in materia.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI

Art. 31 Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su argomenti di competenza del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposta di deliberazione di un quinto dei consiglieri formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa.
2. Per la presentazione di proposta di delibera e/o della relazione illustrativa, i Consiglieri si possono avvalere della collaborazione degli Uffici comunali competenti.
3. La proposta di delibera è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 142/90, integrati nell'ordinamento regionale dall'art.1, comma 1/i della L.R. n.48/91 e ne informa la Giunta. Il Segretario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.
4. La proposta di deliberazione, per la quale il diritto di relazionare negli organismi competenti spetta ad un solo Consigliere proponente completata dall'istruttoria amministrativa, a cura del Presidente viene trasmessa per il parere alla Commissione permanente competente per materia.
5. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura

finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.

6. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'O.d.G. del Consiglio, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. 32 Emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. La discussione sugli emendamenti, inizia dopo la chiusura della presentazione generale della proposta. Ciascun Consigliere, può intervenire per non più di cinque minuti. Uguale tempo è concesso all'intervento eventuale dell'Assessore competente.
4. La votazione è fatta per singolo emendamento o per gruppi omogenei o per emendamenti collegati ed ha la precedenza sulle singole questioni principali:
 - a. la questione preliminare, cioè se vi sia luogo a deliberare o non,
 - b. la questione sospensiva, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo indeterminato;
 - c. gli emendamenti.

Art. 33 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, secondo le rispettive competenze, al Sindaco o agli Assessori di competenza per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o scritta. La risposta scritta va inviata all'interessato tramite notifica.
3. Alle interrogazioni l'Autorità interpellata è tenuta a rispondere entro il termine massimo di 30 giorni.
4. Nel caso di mancata trattazione dell'interrogazione nei due Consigli all'uopo convocati successivamente e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della stessa, l'Autorità interpellata dovrà, nei successivi trenta giorni, rispondere per iscritto ferma restando la possibilità di discutere l'interrogazione oralmente su esplicita richiesta dell'interrogante.

Art. 34 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta, di quella degli Assessori o dei Dirigenti su determinati problemi o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.
2. Il presentatore svolge l'interpellanza davanti al Consiglio, Segue la risposta dell'interpellato e l'interpellante può replicare.
3. Le interpellanze relative a fatti e argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione ed il diritto di replicare spetta ad essi nell'ordine inverso,.

4. Se Il Sindaco e/o gli Assessori o il Presidente del Consiglio intendono controreplicare entro il limite di cinque minuti, può farlo anche l'interpellante.
5. Il Sindaco e/o gli Assessori sono tenuti a rispondere all'interpellanza entro il termine massimo di trenta giorni.
6. Nel caso di mancata trattazione dell'interpellanza nei due Consigli all'uopo convocati successivamente e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della stessa, l'autorità interpellata dovrà, nei successivi trenta giorni, rispondere per iscritto ferma restando la possibilità di discutere l'interpellanza oralmente, su esplicita richiesta dell'interrogante.

Art. 35 Mozioni

1. Le mozioni hanno il carattere di vere e proprie proposte di iniziativa consiliare, esse consistono in proposte dirette a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza e a determinare un voto del Consiglio sulla proposta stessa che impegna il Sindaco, la Giunta Municipale o un Assessore ed i Dirigenti dei Settori interessati dalla mozione.
2. Spetta al Presidente di iscrivere la mozione all'o.d.g. di una delle prime due sedute del Consiglio che saranno tenute dopo la prestazione della mozione stessa. Soltanto quando una mozione sia sottoscritta da almeno tre Consiglieri in carica e contenga pure la richiesta di convocazione del Consiglio, quest'ultima firmata da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 44 L.R. 26/93 deve essere convocato entro 20 giorni per discutere sulla mozione medesima.
3. Nella discussione può intervenire un Consigliere per gruppo ad eccezione del gruppo misto per non più di 5 minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto.
4. Più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
5. Le mozioni vanno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione.
7. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti 48 h. prima in convocazione ordinaria e prima del Consiglio nella seduta urgente. In tal caso, la loro discussione ha luogo dopo la discussione generale.
8. I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine del comma a cui si riferiscono.
9. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.
10. Fattispecie particolare della mozione è quella d'ordine, che consiste nel richiamo alla legge o al regolamento nel rilievo sul modo o l'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente della mozione, questi può appellarsi al Consiglio che decide per votazione palese.

Art. 36 Richiesta di convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica, precisando l'oggetto da inserire all'ordine del giorno e proponendo schemi appositi di deliberazione. In tali casi la

riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio, che dovrà essere registrata al protocollo generale dell'Ente.

Art. 37 Rilascio di copie di atti e documenti

I Consiglieri Comunali, per l'esercizio delle proprie funzioni hanno il diritto di ottenere il rilascio di tutti gli atti mediante richiesta scritta da produrre presentare all'Ufficio che detiene l'atto richiesto (protocollo generale).

Il rilascio deve avvenire, compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio entro 24 h. dalla richiesta e comunque entro e non oltre il quinto giorno della data della richiesta. Per tutti i casi non previsti dal presente articolo si rimanda alle norme vigenti in materia.

Art. 38 Diritti, indennità, rimborsi

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti e aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I Componenti del Consiglio e di tutte le Commissioni consiliari hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nonché al gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia.

3. Il mandato di pagamento dei gettoni di presenza dei Consigli Comunali e delle C.C.P. , (nonché quelli della conferenza dei Capigruppo,) **abrogato**, deve essere depositato alla tesoreria entro la prima decade del mese successivo alla fine del bimestre.

4. (I Consiglieri nominati capigruppo, o i loro delegati, che partecipano effettivamente su invito dei Presidenti di commissione ai lavori delle stesse, hanno diritto a percepire il gettone di presenza nella stessa misura dei componenti effettivi.) **abrogato**

5. Il Consigliere che partecipi effettivamente alle sedute gettonate di due o più commissioni convocate separatamente per adunanze da tenersi in orari diversi pur nella stessa sede e nella stessa giornata, ha diritto alla corresponsione del gettone di presenza per ciascuna seduta senza divieto di cumulo, fermo restando il rispetto del vincolo quantitativo a non superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista per il Sindaco.

La norma prevede anche il diritto del consigliere a percepire un gettone di presenza per la partecipazione sia al consiglio che alle Commissioni convocate nella stessa giornata.

6. Ai Consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del comune previa autorizzazione del Presidente del Consiglio ed adozione di specifica determinazione del Dirigente competente ai fini dell'impegno della spesa, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 39 Assenze, giustificazioni, congedi.

1. Salvo il caso di legittimo impedimento, il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. Sono considerate sempre assenze giustificate quelle fatte per malattia o ricovero ospedaliero debitamente certificate.

3. Verificandosi le condizioni previste dall'art. 28, il Presidente inserisce all'ordine del giorno nella prima seduta utile la proposta di decadenza dalla carica del Consigliere in questione.

4. Il Consiglio, prima di pronunciare la decadenza dalla carica del consigliere, deve effettuare ogni occorrente apprezzamento in ordine alla fondatezza, alla serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute del collegio e della documentazione esibita valutandole nel merito.

Art. 40 Astensione obbligatoria

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti affini fino al quarto grado.

I Consiglieri devono, inoltre, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il comune e le Istituzioni, Aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.

Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dalla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

I consiglieri obbligati ad astenersi ed a assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 41 Responsabilità personale - esonero

Il Consigliere è responsabile personalmente del proprio voto espresso. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalle Leggi vigenti.

CAPO IV

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 42 Funzioni rappresentative

I Consiglieri partecipano a cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

Per la partecipazione dell'Amministrazione Comunale a particolari eventi, cerimonie o celebrazioni, in cui si prevede un determinato numero di inviti, può essere costituita una Delegazione consiliare composta dal Presidente del consiglio, che ne coordina la composizione e comunque entro i termini della L. R. n. 30/2000.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 43 Competenza

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente.

Art. 44 Avviso di convocazione

La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

L' avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede ove la stessa sarà tenuta con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione.

Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune, firmati dal Presidente e fatti recapitare ai soggetti competenti in copia resa conforme dal funzionario addetto all'Ufficio.

Art. 45 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stilare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla Legge.

Art. 46 Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
- 6. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale tramite posta PEC istituita presso il Comune. L'invio delle comunicazioni verrà effettuato dal personale predisposto. Ove uno o più Consiglieri ne facciano richiesta, la convocazione si effettuerà tramite notifica scritta**

Art. 47 Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta. Entro lo stesso termine, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene inviata a cura della Segreteria generale, assicurando il tempestivo recapito ai soggetti previsti dalle normative vigenti e dallo Statuto. Il Presidente per una maggiore diffusione della convocazione del consiglio a tutti i cittadini può utilizzare mezzi e strumenti atti all'uopo.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48 Deposito degli Atti

1. Gli atti relativi agli argomenti da trattare devono essere depositati presso l'Ufficio Atti Consiglio almeno tre giorni prima della data stabilita per la convocazione.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e il Segretario Generale.
4. Qualora vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio Progetti di regolamenti, di questi dovrà essere inviata copia a ciascun Consigliere unitamente all'avviso di convocazione.
5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui sopra, nel testo completo dei pareri di cui all'art.53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990 n.142, corredata di tutti i documenti necessari per

consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio, richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

6. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nell'Aula consiliare e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 49 Svolgimento dei lavori consiliari

1. Il Presidente provvede a far osservare il Regolamento nelle sedute, mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Spetta inoltre al Presidente, dirigere e moderare la discussione, proporre le questioni, annunciare il risultato delle votazioni e porre termine alla seduta.
2. Il Consiglio Comunale di norma si riunisce nell'aula consiliare. In casi di particolare necessità o interesse pubblico, si può riunire in un luogo diverso dall'aula consiliare. In tal caso dovrà essere pubblicizzato il cambio di sede e assicurata la necessaria assistenza e le strutture necessarie per lo svolgimento del C.C.. La decisione, di svolgere il Consiglio in un luogo diverso dall'aula consiliare, dovrà essere approvata dal C.C. su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, di un consigliere o da un gruppo di cittadini non inferiore a 100.
4. Ogni parola o frase sconveniente dà luogo ad immediato richiamo all'ordine da parte del Presidente. Se il consigliere persiste o non dà accettabile spiegazione, deve essergli interdetta la parola od il Consiglio potrà infliggergli un voto di biasimo. Se il Consigliere turba l'ordine o tiene contegno scorretto, il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo all'ordine, nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, può proporre anche la censura. Udite le spiegazioni del consigliere, da formularsi in non più di cinque minuti, la proposta del Presidente è subito messa ai voti, senza discussioni e senza dichiarazioni di voto, per alzata di mano. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'aula del Consigliere, l'interdizione dei lavori consiliari da una a tre sedute secondo la gravità dei fatti. E' pure vietato ogni segno rumoroso di approvazione o di disapprovazione tra i Consiglieri.
5. Quando la seduta diventa tumultuosa e, nonostante ripetuti richiami, non sia possibile ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere o anche sciogliere l'adunanza. Egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione quando ravvisi che i termini dell'intervento non sono stati inerenti alle questioni trattate o per inserire elementi di chiarimenti al dibattito. Il Sindaco ed i componenti la Giunta hanno facoltà di intervenire nella discussione con le modalità previste dal punto 1 del presente articolo.
6. E' vietato al pubblico qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione. In caso di tumulti da parte del pubblico, dopo ripetuti avvisi, il Presidente per consentire il normale svolgimento della seduta può far sgombrare l'aula. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque del pubblico sia causa di disordine. L'espulso sarà impossibilitato al rientro per l'intera durata della seduta.

7. Hanno diritto all'accesso nella parte della sala riservata al Consiglio oltre i consiglieri, il Sindaco, o Assessori dal lui delegati, il Segretario e i dipendenti comunali addetti al servizio. A secondo delle esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa, e su specifico invito del Presidente: i Capi Settore, gli impiegati, gli Assessori, i Rappresentati di Unità Sanitarie Locali, di Consorzi e di Società a partecipazione comunale, i Revisori dei Conti, i rappresentanti o delegati delle Consulte Cittadine. Inoltre è ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi, sentito il parere dei Capi Gruppo Consiliari. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio. E' vietato agli estranei del Consiglio di entrare nell'emiciclo delle adunanze e di sostare nella zona attigua. Il pubblico può sostare soltanto nello spazio ad esso riservato. La stampa, le autorità e gli invitati potranno accedere ai posti loro riservati. La forza pubblica non può entrare nell'emiciclo se non su richiesta del Presidente o dopo che sia stata sospesa la seduta tranne in casi particolari e su richiesta del Presidente.
8. Il Presidente, prima che la seduta consiliare sia dichiarata aperta, ha facoltà di concedere al pubblico presente di poter intervenire per segnalare fatti o evidenziare problemi relativi all'interesse collettivo ed al corretto sviluppo sociale del paese, stabilendo, lo stesso, i tempi e le modalità d'intervento, che non dovranno in qualunque caso superare i 15 minuti. Sono fatti salvi i casi previsti da appositi Regolamenti Comunali sul diritto di audizione delle portatrici d'interessi pubblici o privati. In tal caso dovrà essere data comunicazione nella convocazione della seduta.
9. Durante la seduta è vietato l'uso di telefoni ed è vietato fumare ai Consiglieri nonché al pubblico. Il Presidente ha la facoltà di concedere una pausa di 5 minuti per ogni ora senza votazione. Detta pausa può essere richiesta da un Consigliere Comunale. In tal caso il Presidente dovrà accoglierla, e la pausa, in ogni caso, dovrà avvenire nell'intervallo tra i punti all'o.d.g..
10. Durante lo svolgimento delle sedute dovrà essere assicurato ai Consiglieri e agli addetti ai lavori consiliari un congruo servizio di fornitura di acqua minerale. Agli atti e agli adempimenti per assicurare tale servizio provvede l'ufficio affari generali.

Art. 50 La Discussione

1. Gli affari debbono essere trattati secondo l'ordine della loro iscrizione nell'ordine dei giorno. Nello stilare i punti all'ordine del giorno il Presidente deve dare la precedenza alle proposte richieste dal Sindaco, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto (art. 19 L.R. 26/08/92 n. 7). Tuttavia è facoltà del Presidente o di uno o più Consiglieri, proporre al Consiglio la inversione dell'Ordine del Giorno, quando per tale fatto non si contravvenga al disposto di legge.
2. Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. Può tuttavia derogare a quest'ordine affinché gli oratori parlino alternativamente in favore di una data proposta o contro di essa.
3. Non è permesso a chi parla di allontanarsi dal suo posto o di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, né di parlare in nome di Consiglieri assenti.

4. Gli oratori devono occuparsi soltanto dell'affare in discussione ed è loro inibito di divagare su altri argomenti. Se ciò avviene il Presidente deve richiamarli all'ordine e, qualora dopo due richiami l'oratore continui a divagare deve cogliere la parola. Quando il Consigliere non ottempera a quest'ordine del Presidente, deciderà il Consiglio con votazione palese e senza discussione.
5. La discussione può essere generale sulla proposta complessiva o particolare sopra le singole parti della medesima. Nel caso che si faccia una singola discussione complessiva, è facoltà dei singoli Consiglieri, se la proposta si compone di più parti, di richiedere che si facciano altrettante votazioni separate.
6. I singoli interventi non potranno superare i 5 minuti. Si prescinde da tali limiti di tempo nel caso delle discussioni generali sulle dichiarazioni programmatiche, bilanci, regolamenti o altri atti di portata generale, ed in tutti gli altri casi in cui ciò sia stabilito dal Consiglio Comunale. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento o proposta di deliberazione, salvo che, per dichiarazione di voto o per fatto personale.
7. Se una proposta è fatta da più Consiglieri, il diritto di precedenza nella discussione spetta al primo firmatario, se la proposta fu presentata per iscritto; ed a quello che la enunciò anche a nome di altri, qualora la proposta sia verbale.
8. Non è permesso ai consiglieri di interrompere chi parla, tale facoltà è solo consentita al Presidente e soltanto per mantenere regolare la discussione.
9. Ogni Consigliere ha diritto di parlare quando si tratti di richiami alle leggi ed ai regolamenti, di mozioni d'ordine, o di fatti personali.
10. Ogni consigliere può fare sempre richiamo al Regolamento o ordine del giorno. Il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi al concetto espresso dal richiamante. Il richiamo al Regolamento ovvero alla priorità o all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
11. Il Consiglio può negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi, formulati con frasi sconvenienti. Nel caso si tratti di proposte relative ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il Consigliere insiste, il Presidente interroga il Consiglio, il quale decide senza discussione.
12. Nel trattare le singole proposte inserite all'ordine del giorno il Presidente dopo averne fatto dare lettura dà, la parola al proponente o relatore ed infine ammette a parlare altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione.
13. Se viene presentata una proposta pregiudizievole o sospensiva, è data parola a un oratore di parere favorevole e a uno di parere contrario. Dopo di che il Presidente deciderà sulla proposta stessa.
14. Gli ordini del giorno motivati e gli eventuali emendamenti debbono essere redatti per iscritto firmati, dai loro presentatori, quindi vanno consegnati al Presidente, affinché egli possa darne lettura al Consiglio per essere trattati.
15. Le controproposte che non abbiano carattere di emendamento alla proposta in discussione, debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo della proposta a cui si oppongono.

16. Quando nessuno chiede la parola sull'oggetto della delibera e quando si è esaurito il numero di quelli che l'hanno domandata, e non vi sono richieste di dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.

Art. 51 Partecipazione di altre persone

1. Ove le circostanze lo richiedano, sono chiamati a intervenire per rendere spiegazioni o per relazionare i Funzionari Dirigenti competenti per la materia in discussione.
2. Il Presidente può ammettere o disporre la presenza e l'intervento ai lavori del Consiglio anche di persone estranee quali i progettisti di opere pubbliche e di strumenti urbanistici, esponenti di associazioni e/o di enti pubblici e privati, esperti di materie oggetto di discussione, dirigenti sindacali, membri dell'Assemblea Regionale, del Parlamento nazionale ed europeo, membri del governo e di persone il cui contributo di idee sarà ritenuto comunque utile ai fini di un proficuo lavoro consiliare.

CAPO III

PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

Art. 52 Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dalle normative vigenti.

Art. 53 Sedute a porte chiuse

Le sedute del Consiglio, di regola, sono pubbliche, a meno che si tratti di questioni concernenti persone, nel qual caso la seduta deve essere a porte chiuse. Nelle sedute a porte chiuse restano in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Generale ed è vietato l'uso di microfoni collegati con l'esterno. Il Consiglio si riunisce in sedute a porte chiuse nei casi previsti dall'Ordinamento Amministrativo, Enti Locali Regione Siciliana e successive modificazioni (art.85 D:Lvo Presidente della R. S. n.6 del 29/10/1955).

Anche quando non trattasi di questioni concernenti persone, può il consiglio, su proposta del Presidente e di un Consigliere comunale, decidere di deliberare a porte chiuse su determinati argomenti iscritti all'O. d. G., quando la discussione è pubblica potrebbe nuocere alla riservatezza degli atti.

Art. 54 Adunanze aperte

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i Consiglieri comunali possono essere invitati

Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 55 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto e senza offesa della onorabilità di persone.
3. A insindacabile giudizio del Presidente, il Consigliere comunale, che mantiene atteggiamenti o usa espressioni che possono turbare il regolare andamento dei lavori, viene richiamato.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Presidente decide in maniera definitiva.

Art. 56 Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'Aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano rivolti al Presidente.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o facendo riferimento ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 57 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera di agenti di Polizia Municipale.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.

Art. 58 Presenza Organi d'informazione

1. Agli Organi d'informazione è riservato uno spazio nella sala Consiliare. Gli operatori dell'informazione per accedere alla parte riservata devono essere preventivamente accreditati dal Presidente del Consiglio previa domanda scritta.
2. L'accreditamento degli operatori dell'informazione va rinnovato annualmente. Coloro che risultano non accreditati dovranno presentare preventiva domanda scritta al Presidente di volta in volta.
3. Eventuali registrazioni audio-visive del lavoro del Consiglio comunale, eccedenti i 10 minuti, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente, che sentiti i Capigruppo, ne determinerà i tempi e le modalità.
4. Per le trasmissioni "in diretta" dell'intera seduta Consiliare, il Presidente può rilasciare l'autorizzazione, di cui sopra, previo parere favorevole della maggioranza dei Capigruppo.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di emittenti alle quali l'Amministrazione, nell'intento di consentire la maggiore partecipazione possibile di pubblico alle sedute consiliari, abbia affidato l'incarico di gestire il servizio dietro corrispettivo.
6. Le interviste durante i lavori del Consiglio potranno avvenire solo fuori dall'aula.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 59

1. Gli affari debbono essere trattati secondo l'ordine della loro iscrizione nell'ordine del giorno. Nello stilare i punti all'ordine del giorno il Presidente deve dare la precedenza alle proposte richieste dal Sindaco, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto (art. 19 L.R. 26/08/92 n° 7). Tuttavia è facoltà del Presidente o di uno o più Consiglieri, proporre al Consiglio la inversione dell'Ordine del Giorno, quando per tale fatto non si contravvenga al disposto di legge.
2. Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. Può tuttavia derogare a quest'ordine affinché gli oratori parlino alternativamente in favore di una data proposta o contro di essa.
3. Non è permesso a chi parla di allontanarsi dal suo posto o di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, né di parlare in nome di Consiglieri assenti.
4. Gli oratori devono occuparsi soltanto dell'affare in discussione ed è loro inibito di divagare su altri argomenti. Se ciò avviene il Presidente deve richiamarli all'ordine e, qualora dopo due richiami l'oratore continui a divagare, deve togliere la parola. Quando il Consigliere non ottempera a quest'ordine del Presidente, deciderà il Consiglio con votazione palese e senza discussione.
5. La discussione può essere generale sulla proposta complessiva o particolare sopra le singole parti della medesima. Nel caso che si faccia una singola discussione complessiva, è facoltà dei singoli Consiglieri, se la proposta si compone di più parti, di richiedere che si facciano altrettante votazioni separate.
6. La discussione può essere generale su una proposta complessiva di delibera o particolare su singole parti della medesima. Nel caso di richiesta di emendamento o emendamenti il voto deve avvenire in modo separato e precisamente: prima si vota l' emendamento/i e subito dopo si vota la proposta complessiva.
7. Gli interventi di ogni singolo Consigliere riguardanti la materia da deliberare non potranno superare i 5 minuti. La lettura degli atti e degli allegati non può essere richiesta dal Consigliere Comunale salvo che per le sole parti che richiedono richiesta di chiarimenti e delucidazioni . Si prescinde da tali limiti di tempo nel caso di discussioni generali sulle dichiarazioni programmatiche, bilanci o altri atti di portata generale entro e non oltre i 20 minuti. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento o proposta di deliberazione, salvo che, per dichiarazione di voto o per fatto personale.
8. Se si discute su una proposta presentata da più Consiglieri, la presentazione spetta al primo firmatario o proponente .
9. Non è permesso ai Consiglieri di interrompere chi parla, tale facoltà è solo consentita al Presidente e soltanto per mantenere regolare la discussione.

10. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consiste il fatto personale. In caso di rifiuto del Presidente ad accordare la parola, qualora il Consigliere insista decide il Consiglio con voto palese, senza discussione.
11. Ogni Consigliere può fare sempre richiamo al Regolamento o ordine del giorno. Il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi al concetto espresso dal richiamante. Il richiamo al Regolamento ovvero alla priorità o all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
12. Il Consiglio può negare l'accettazione o lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi, formulati con frasi sconvenienti. Nel caso si tratti di proposte relative ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il Consigliere insiste, il Presidente interroga il Consiglio, il quale decide senza discussione con voto palese.
13. Nel trattare le singole proposte inserite all'ordine del giorno il Presidente dopo averne data lettura dà, la parola al proponente o relatore ed infine ammette a parlare altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione per non più di cinque minuti ciascuno.
14. Se viene presentata una proposta pregiudizievole o sospensiva, è data parola a un oratore di parere favorevole e a uno di parere contrario. Dopo di che il Presidente deciderà sulla proposta stessa.
15. Gli ordini del giorno motivati e gli eventuali emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati dai loro presentatori, quindi vanno consegnati al Presidente, affinché egli possa darne lettura al Consiglio per essere trattati.
16. Le controproposte che non abbiano carattere di emendamento alla proposta in discussione, debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo della proposta a cui si oppongono.
17. Quando nessuno chiede la parola sull'oggetto della delibera e quando si è esaurito il numero di quelli che l'hanno domandata, e non vi sono richieste di dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.

Art. 60 Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo la iscrizione all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su richiesta di un Consigliere, da sottoporre a votazione. Decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 61 Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico - amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Gli ordini del giorno possono essere presentati all'apertura del Consiglio Comunale e fatti propri da altri

Consiglieri oltre il presentatore.

Art. 62 *Questione pregiudiziale e sospensiva*

Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere poste prima dell'inizio della discussione di merito ed esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 63 *Fatto personale*

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. I Consiglieri o i membri della Giunta che chiedono la parola per fatto personale, devono precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente coloro che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

CAPO VI

LE DELIBERAZIONI

Art. 64 *Forma e contenuti*

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio spetta ai Presidenti di tali Organi ed ai rispettivi componenti.
2. Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio sono predisposte dal Dirigente o incaricato di Funzioni Dirigenziali ovvero, previa assegnazione, dal Responsabile del procedimento, secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dal competente Organo politico.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte dal soggetto politico proponente e dal Dirigente o Incaricato di Funzioni Dirigenziali di struttura, di servizio o di procedimento che ne ha curato la predisposizione.
4. Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio, che non costituiscono mero atto di indirizzo, deve essere richiesto ed acquisito il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio competente.
5. Sugli atti di cui al comma precedente può essere espresso il parere del Segretario Comunale, a richiesta o di propria iniziativa, sia nella fase procedimentale, sia nella fase decisionale.
6. Le deliberazioni degli Organi Istituzionali dell'ente, che comportino spese, devono indicare i mezzi per farvi fronte. A tal fine, sulle relative proposte di deliberazione deve essere acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario che dovrà attestare la sussistenza della copertura finanziaria della spesa.

Il parere di regolarità contabile necessita, altresì, sulle proposte implicanti diminuzione di entrate.

7. La mancanza dei pareri, ove necessari, comporta l'illegittimità dell'atto.
8. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono pubblicate, in copia integrale, a cura del Servizio di Segreteria all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni.
9. Le deliberazioni divengono esecutive dopo il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
10. Nei casi di urgenza, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, espresso con separata votazione.
11. Per le procedure di trasmissione delle proposte di deliberazione, di acquisizione dei pareri, di registrazione, di pubblicazione e di tenuta degli originali si rimanda espressamente a quanto previsto in materia di determinazioni dei Dirigenti o Incaricati di Funzioni Dirigenziali.

Art. 65 Approvazione - Revoca- Modifica.

Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di al presente regolamento, adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela e su richiesta della Giunta, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri comunali ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio comunale, di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo VII

LE VOTAZIONI

Art. 66 Modalità generali

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni, per le quali è richiesta della Legge una maggioranza speciale, non si intendono adottate se non abbiano ottenuto tale maggioranza, anche quando riportino un numero di voti eguale o superiore alla metà più uno dei presenti.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare il numero valido dei votanti. Non

- si computano invece i Consiglieri dichiarano di astenersi, quantunque di essi si tenga conto per determinare il numero necessario per rendere valida l'adunanza.
2. Se una proposta riporta un'eguale numero di voti favorevoli e contrari essa si ritiene non approvata. L'oggetto relativo può essere riproposto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento vigente e nel rispetto dell'art. 179 dell'O.EE.LL..
 3. Quando, nell'ambito della votazione, una proposta non ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti si intende non approvata.
Quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti contrari essa si intende respinta.
 4. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla Legge (art. 184 L.R. 16/63 comma 3).
 5. Le votazioni si fanno palesemente o con scrutinio segreto .
La votazione palese si fa: peralzata di mano o per appello nominale. Nella votazione per alzata di mano da effettuarsi dal posto sui banchi caso di incertezze sull'esito, deve essere sempre fatta la controprova per meglio determinare l'esito della votazione stessa. Se la votazione resta dubbia, si procede per appello nominale. La votazione a scrutinio segreto si fa mediante scheda da depositare nell'urna. L'urna deve essere depositata in posto visibili. Il Presidente provvede a garantire la effettiva libertà e segretezza del voto.
 6. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono considerati astenuti a meno che si allontanino dalla sala consiliare.
 7. La votazione per appello nominale ha luogo soltanto quando sia richiesta da almeno tre Consiglieri.
 8. A norma dell'art. 184 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, terminate le votazioni e fatto lo spoglio delle schede, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori ne riconosce e proclama l'esito. Tutte le schede devono essere distrutte subito dopo la seduta a cura del Segretario, salvo che non vi siano contestazioni, in tal caso tutte le schede, devono essere conservate in archivio, siglate dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, fino alla definitiva decisione tutoria o fino all'esito di eventuale ricorso o alla cadenza dei relativi termini di proponibilità del ricorso stesso.
 9. La votazione viene espressa sopra ogni singola questione. Hanno la precedenza nella singole questioni principali.
 - a) la questione preliminare, cioè se vi sia luogo a deliberare o non;
 - b) la questione sospensiva, cioè se la deliberazione debba sospendersi per un tempo indeterminato;
 - c) gli emendamenti e gli ordini del giorno.Sono messi in votazione nell'ordine: prima gli emendamenti soppressivi, poi modificativi e in ultimo gli aggiuntivi.
 10. Gli ordini del giorno, gli emendamenti devono essere presentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio, prima della chiusura della discussione generale sull'argomento cui si riferiscono. Hanno la precedenza nella votazione gli emendamenti.
 11. Tutte le deliberazioni che revocano, modificano precedenti deliberazioni devono richiamare l'atto che con esse si intende modificare o sostituire.
 12. Il Sindaco riferirà al Consiglio su inchieste, comunicazioni giudiziarie e mandati di comparizione che

riguardino il Consiglio stesso, la Giunta, il sindaco o Uffici dell'amministrazione, informerà altresì il Consiglio ogni volta che venga nominato un Commissario ad Acta da parte di altri Enti ovvero che il Comune sia oggetto di ispezioni regionali o statali.

Art. 67 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza e previa apposita motivazione, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei presenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE

Art. 68 La partecipazione del Segretario alla seduta

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e, se richiesto, nell'esercizio delle sue funzioni, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Nel corso della seduta, il Segretario Generale coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed interviene, se richiesto, per esprimere parere di consulenza giuridico - amministrativa sugli emendamenti presentati nel corso della discussione e su proposte e deliberazioni sottoposte al Consiglio.

Art. 69 Interventi del Segretario Generale

Il Segretario Generale, se autorizzato o invitato dal Presidente, può intervenire in qualunque momento durante le discussioni per dare chiarimenti, rettificare affermazioni, operare i necessari approfondimenti, offrire ulteriori notizie e notizie utili ai consiglieri perché possano esprimere compiutamente il proprio parere ed il proprio voto. È fatto obbligo, invece, di intervenire su questioni inerenti il parere di consulenza giuridico - amministrativa sugli atti adottati o su situazioni di carattere procedurale in relazione allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario Generale non può intervenire, invece, nel merito delle scelte che sono e rimangono prerogativa dei Consiglieri.

Art. 70 I verbali della seduta - Redazione e firma

I verbali delle sedute documentano l'andamento delle stesse. Sono redatti dal Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Vicesegretario Generale e dell'ausilio di dipendenti del competente Ufficio Atti Consiglio. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario Generale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 71 Contenuto dei verbali

I verbali delle sedute debbono indicare i punti principali della discussione. In particolare ogni singolo

verbale dovrà contenere i seguenti elementi:

- se il Consiglio si è riunito in sessione ordinaria o straordinaria ed in quest'ultimo caso se la convocazione avvenne su richiesta del Sindaco o per domanda di un quinto dei consiglieri o su ordinaria determinazione della conferenza dei capi gruppo consiliari.
- giorno, ora, mese anno e luogo della riunione;
- l'ordine del giorno che il Consiglio è stato chiamato a deliberare;
- l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Presidente con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei consiglieri;
- se la seduta è stata pubblica o segreta;
- i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti e, per questi ultimi, l'indicazione se l'assenza è stata giustificata;
- la qualifica ed il nome di chi assume la presidenza;
- l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di segretario;
- sinteticamente i punti principali della discussione;
- sistema di votazione adottato;
- numero dei votanti ed il numero dei voti pro o contro ogni proposta, indicando il nome dei consiglieri che hanno votato contro;
- i nomi dei consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti e di quelli che per legge devono astenersi, poiché interessati nella deliberazione;
- per le deliberazioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto a scrutinio segreto;
- per le questioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto alla votazione mediante scrutinio segreto ed in seduta segreta;
- nome ed il cognome degli scrutatori;
- la proclamazione del risultato delle votazioni fatte dal Presidente;
- se trattasi di deliberazioni importanti modificazioni o revoche di deliberazioni esecutive, la menzione chiara ed esplicita delle revoche o modificazioni;
- l'indicazione della eventuale sospensione o scioglimento della seduta per motivi d'ordine;
- l'attestazione della lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- la firma del Presidente, del Segretario Generale e del funzionario che ha redatto l'atto.

2. Le dichiarazioni dei Consiglieri saranno riportate integralmente ad espressa richiesta dei medesimi, ma in tal caso dovranno essere dettate o ne dovrà essere consegnato il testo.

Art. 72 Registrazione fonica

Ai fini della corretta verbalizzazione, ogni intervento da parte del Consigliere o di persona autorizzata deve essere effettuato mediante microfono, attraverso il quale sarà amplificata la voce in aula e sarà garantita una registrazione audio di buona qualità.

Il Consigliere che non si attiene alle modalità descritte nel comma precedente non potrà contestare eventuali carenze nella verbalizzazione.

PARTE IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI
CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

CAPO I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 73 Criteri e modalità

Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e attuato quanto previsto dal successivo comma.

Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 75 Diffusione

Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale durante le riunioni a disposizione dei Consiglieri.

Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti dopo la proclamazione dell'elezione.

Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore civico, agli Enti, Aziende, Istituzioni, Società, Consorzi dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

II SEGRETARIO COMUNALE DISPONE L'INVIO DI COPIA DEL REGOLAMENTO AI DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.